

n. 423/2019 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

composta da:

dott.ssa Cinzia Balletti	Presidente
dott. Alberto Valle	Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione ex art. 828 c.p.c. da

Laguna 2000 s.r.l. in liquidazione con sede in Quarto d'Altino (Ve),
p.i. 03490940271, in persona del legale rappresentante Francesco
Crosera, difesa dall'avv. Maurizio Terenzi e dall'avv. Diletta Tombari,
domiciliata in Pesaro presso lo studio dei difensori

(attrice)

nei confronti di

Lavezzi Ltd con sede in La Valletta (Malta), p.i. MT21242628, in
persona del legale rappresentante Luigino Pagotto, difesa dall'avv.
Barbara Morassut e dall'avv. Alessandro Bozzone, domiciliata in
Mestre (Ve) presso lo studio dell'ultimo difensore



(convenuta)

sulle seguenti conclusioni:

per l'attrice:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in totale riforma della pronuncia impugnata,

- dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto, per i motivi esposti, il lodo depositato e sottoscritto il 12.12.2018 dal Collegio Arbitrale formato da Avv. Federico Santini (Presidente), Avv. Roberto Longanesi Cattani e Avv. Andrea Petraghani Ciancarelli, con quanto ne consegue in merito alla derivante (in)attività rescissoria.

Vittoria di spese, funzioni ed onorari dell'intero procedimento.

Per la convenuta:

Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:

In via principale:

Respingere e rigettare integralmente tutte le domande di declatoria di nullità del Lodo Arbitrale impugnato così come formulate da LAGUNA DUEMILA SRL in liquidazione in quanto inammissibili e manifestamente infondate in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provate

per l'effetto

dichiarare inammissibile l'impugnativa proposta e confermare integralmente il Lodo Arbitrale deliberato in data 17.10.2018 e sottoscritto in data 6/12,12,2018 dal Collegio Arbitrale.

In ogni caso:

In considerazione delle supreme ragioni esposte anche con riguardo alla complessiva condotta dell'odierno appellante, condannare



LAGUNA DUEMILA SRL in liquidazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa come ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello relativo alla fase inhibitoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Laguna 2000 s.r.l. in liquidazione ha impugnato il lodo pronunciato in Roma il 6 dicembre 2018, con cui il collegio arbitrale l'ha condannata a corrispondere a Lavezzi Ltd la somma di Euro 627.358,05, oltre interessi, quale costo "per eliminazione difetti e/o minor valore dell'imbarcazione" (natante denominato Terry I costruito, su commissione di Lavezzi Ltd, da Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. ora Laguna 2000 s.r.l.), nonché la somma di Euro 78.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna del bene, oltre spese processuali (lodo dichiarato esecutivo il 31 gennaio 2019 dal Tribunale di Venezia).

Gli arbitri, qualificato il contratto come appalto e rigettate le eccezioni, sollevate da Laguna 2000 s.r.l., di prescrizione e decadenza di Lavezzi Ltd dall'azione, accertavano, sulla base di una consulenza tecnica disposta ed espletata nel corso del procedimento, che l'imbarcazione, che il Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. si era impegnato a costruire ed allestire, era affetta da vari vizi ed era stata inoltre consegnata in ritardo. Il collegio determinava i costi per l'eliminazione dei difetti e quantificava la penale dovuta alla committente Lavezzi Ltd, respingendo le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dell'appaltatrice.



Sostiene l'attrice che: 1) il lodo è nullo ex art. 829, 1° co., n. 12, c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccepito concorso del fatto colposo di Lavezzi Ltd, essendo stata l'imbarcazione utilizzata per una crociera, mentre sarebbe dovuta rientrare al porto di Portegrandi, nonché sull'eccezione di prescrizione e decadenza "per interventi eseguiti da terzi (manomissione)"; 2) il lodo sarebbe inoltre nullo ex art. 829, 1° co., n. 9, c.p.c. per essere stato violato il contraddittorio, giacché solo a Lavezzi Ltd era stato consentito di depositare il 20 aprile 2017 documenti ed indicare i testimoni da escutere a prova contraria ed ancora di depositare il 15 giugno 2017 ulteriore memoria "contenente la formulazione di ben n. 22 (ventidue) capitoli di prova".

Laguna 2000 s.r.l. chiede che la Corte di Appello dichiari la nullità del lodo e si astenga dal decidere il merito della controversia, in applicazione dell'art. 830, 3° co., c.p.c., atteso che Luigino Pagotto risiedeva in Svizzera e Lavezzi Ltd aveva sede a Malta.

Si è costituita in giudizio Lavezzi Ltd, sostenendo che il collegio arbitrale aveva affrontato tutte le eccezioni sollevate da controparte, demandando al c.t.u. anche di verificare gli interventi compiuti sull'imbarcazione dall'armatore e le conseguenze sulla garanzia, sì che le censure dell'attrice erano inammissibilmente rivolte al merito della decisione.

Aggiunge la convenuta che Laguna 2000 s.r.l. non aveva mai chiesto l'ammissione di testimoni a prova contraria ed aveva depositato, a seguito di autorizzazione del collegio arbitrale, la memoria datata 24 luglio 2017.

Lavezzi Ltd chiede che le domande di Laguna 2000 s.r.l. siano dichiarate inammissibili o rigettate e, in ogni caso, che l'attrice sia condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.



Con ordinanza 4 aprile 2019 la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.

Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra riportate, per l'udienza del 17 settembre 2020, sostituita dal deposito di note scritte come disposto con decreto 24 luglio 2020.

La Corte ha trattenuto la causa in decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Le domande proposte da Laguna 2000 s.r.l. non sono fondate e non meritano accoglimento.

Con un primo motivo di impugnazione, l'attrice denuncia la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, 1° co., n. 12, c.p.c., poiché il collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di concorso del fatto colposo di Lavezzi Ltd nell'aggravamento dei vizi, nonché sull'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione per gli interventi eseguiti da terzi sull'imbarcazione.

1.1. Si osserva che gli arbitri non hanno riconosciuto sussistenti tutti i vizi denunciati da Lavezzi Ltd e hanno escluso i vizi non causalmente riferibili al costruttore (v., ad esempio, i difetti di cui al Gruppo B1 - punto 31, pag. 16 della motivazione del lodo; oppure i difetti del Gruppo B1 - punto 60, pag. 19 della motivazione).

Inoltre, non corrisponde al vero che sia stata omessa la valutazione del comportamento del committente (v., ad esempio, i difetti del Gruppo B1 - punto 24, in relazione al quale il collegio ha espressamente escluso "la possibilità di ricondurre l'origine del vizio agli interventi effettuati dall'armatore successivamente alla consegna [..]", pur comunque negando, per tale vizio, un credito risarcitorio in assenza



dell'indicazione da parte dell'attrice del costo sostenuto per sostituire lo stabilizzatore difettoso).

Più in generale, il collegio arbitrale, pur non sempre aderendo alle conclusioni del consulente (v. i difetti del Gruppo B1 - punto 44), si è richiamato alle sue valutazioni tecniche. Il c.t.u., dal canto suo, ha individuato, per ciascun difetto, la relativa causa, tenendo presente le difese della convenuta sull'imputabilità dei difetti.

Può pertanto escludersi che l'eccezione ex art. 1227 c.c., peraltro formulata in termini generici da Laguna 2000 s.r.l. (v. la memoria di costituzione, ove in sostanza si lamentava "un intenso utilizzo dell'imbarcazione", senza minimamente indicare le ragioni per cui tale utilizzo, di per sé del tutto legittimo dal momento che l'armatore aveva ricevuto la consegna dell'imbarcazione, acquistata per la navigazione e non per essere tenuta ferma in porto, avrebbero aggravato i vizi) e non precisata nelle conclusioni rese davanti al collegio arbitrale, sia stata trascurata dal consulente prima e dagli arbitri poi.

1.2. Neppure si rinviene un difetto di pronuncia sull'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione, ampiamente affrontata alle pagine 11-13 della motivazione del lodo.

Sul punto si rinviene una doppia motivazione, la prima della quale di per sé già assorbente qualunque altra questione. Infatti, gli arbitri hanno ritenuto che l'eccezione non sia stata proposta con riferimento al contratto di appalto, ma esclusivamente sull'errato presupposto che fosse stata conclusa dalle parti una compravendita.

Gli arbitri hanno poi rilevato che alcuni vizi furono denunciati addirittura prima della consegna ed altri subito dopo, concludendo che l'unico "vizio", con riferimento al quale la committente era decaduta,



era quello del Gruppo B2 numero 8: omesso rilascio da parte del costruttore della dichiarazione di conformità CE.

Circa l'asserita perdita della garanzia "per manomissione del materiale oggetto di garanzia", deve ribadirsi che gli interventi compiuti sull'imbarcazione dall'armatore, non definibili in alcun modo come "manomissioni", bensì come tentativi di rimediare ai difetti (legittimi e consentiti anche dal contratto: v. ultima parte del punto 9 del contratto sottoscritto il 24 marzo 2013), sono stati valutati dal c.t.u. e dal collegio arbitrale, il quale, dunque, non ha trascurato la possibile loro incidenza sulla garanzia.

2. Non si riscontra l'asserita violazione, da parte del collegio arbitrale, del principio del contraddittorio e deve perciò escludersi che il lodo sia nullo ai sensi dell'art. 829, 1° co., n. 9, c.p.c.

Nel corso della riunione arbitrale del 26 aprile 2017, il difensore di Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. si lamentava della produzione nel procedimento, da parte di Lavezzi Ltd, di *"ulteriori quindici documenti che peraltro per nulla attengono alla prova diretta ed il deposito poteva essere effettuato nei termini precedentemente concessi, siccome già a disposizione dell'attore"*.

Il Collegio si riservava di decidere e procedeva, senza opposizione di alcuna delle parti, all'escussione dei primi testimoni presenti, citati dalla convenuta e comparsi davanti agli arbitri (Enrico Esposito e Teodosio Auspici).

Con successiva ordinanza 26 aprile 2017, il collegio arbitrale ammetteva la documentazione suddetta, ritenendola "prodotta a prova contraria", ed ammetteva altresì i testimoni indicati dall'attrice, sempre a prova contraria, con esclusione di Luigino Pagatto, giudicato incapace a



testimoniare, sui capitoli che Lavezzi Ltd avrebbe dovuto formulare entro il 15 giugno 2017.

Il 15 giugno 2017 Lavezzi Ltd depositava memoria contenente ventidue capitoli di prova.

Se ne doleva Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. con memoria del 3 luglio 2017.

E' vero che quest'ultima memoria fu espunta dal fascicolo perché non autorizzata, ma è altrettanto vero che, con la medesima ordinanza del 18 luglio 2017, il collegio concedeva a Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. termine fino al 24 luglio 2017 *“per note in merito alle istanze istruttorie e deposito documentale di cui alla memoria Lavezzi Ltd di data 15 giugno 2017”*.

Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. ebbe pertanto modo di svolgere le proprie difese circa l'ammissibilità della prova contraria richiesta da Lavezzi Ltd e depositò la memoria datata 24 luglio 2017.

Con successiva ordinanza n. 13, pronunciata il 6 settembre 2017, il collegio arbitrale ammise, a prova contraria, solo alcuni dei capitoli testimoniali formulati da Lavezzi Ltd.

La decisione fu dunque assunta dopo che Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. ebbe modo di esplicitare le proprie argomentazioni difensive.

I verbali delle riunioni successive non sono stati esibiti, con eccezione di quello del 21 marzo 2018, in cui il difensore di Lavezzi Ltd rinunciava a un testimone e chiedeva l'escussione dei rimanenti.

Il collegio, con ordinanza 26 aprile 2018, dando atto che i testimoni non erano comparsi, dichiarava esaurita la prova e fissava i termini per la precisazione delle conclusioni e per lo scambio delle comparsa conclusionali e delle memorie di replica.



Dalla lettura del lodo si evince che furono escussi, oltre i citati Esposito e Auspici, i testimoni Sinopoli, di parte convenuta, e Dallabianca, di parte attrice e che, prima dell'ordinanza 26 aprile 2018, le parti rinunciarono all'assunzione degli ulteriori testimoni ammessi.

In definitiva, Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. ha avuto possibilità di contraddire in ordine alle richieste di prova contraria di controparte ed inoltre le sue istanze istruttorie non sono state disattese.

Non corrisponde perciò al vero che a Lavezzi Ltd sia stata consentita *“la possibilità di formulare nuove prove senza fornire alla controparte identica facoltà”* (pag. 29 atto di citazione). Alla predetta società fu esclusivamente concesso di precisare il contenuto della prova contraria e le sue richieste istruttorie sono state accolte nella misura, peraltro assai limitata, in cui gli arbitri hanno ritenuto che si trattasse effettivamente di prova contraria rispetto alla prova richiesta da Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. Quest'ultima non ha mai richiesto al collegio la facoltà di indicare ulteriori prove, limitandosi a contestare le richieste di controparte, e neppure ha domandato che l'escussione dei testimoni Enrico Esposito e Teodosio Auspici fosse rimandata per essere compiuta unitamente a quella dei testimoni di controparte ammessi a prova contraria.

Non vi è pertanto stata alcuna lesione del diritto di difesa di Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. e le regole che il collegio arbitrale ha dato per lo svolgimento del procedimento non hanno comportato violazioni del principio del contraddittorio.

3. La validità del lodo preclude qualunque riconsiderazione del merito della controversia.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di valore di



riferimento, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.

Non sussistano le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c.

Sussistono invece i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attrice di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 423/19 R.G.A. promossa con atto di citazione da Laguna 2000 s.r.l. in liquidazione (attrice) nei confronti di Lavezzi Ltd (convenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in Roma il 6 dicembre 2018;
- 2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in Euro 17.628,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attrice di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 10 dicembre 2020.

Il Presidente

(dott.ssa Cinzia Balletti)

Il consigliere estensore

(dott. Alessandro Rizzieri)

